

STATUTO CRAME APS

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", ovvero "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione nella forma giuridica di Associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "Club Romagnolo Auto e Moto d'Epoca – C.R.A.M.E." (in seguito denominata "Associazione")
2. L'Associazione ha durata illimitata.
3. L'Associazione risponde ai requisiti dell'articolo 35 del CTS e sarà iscritta nella sezione "Associazioni di promozione sociale" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46, comma 1 del CTS.
4. A seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata nel seguente modo: "Club Romagnolo Auto e Moto d'Epoca – C.R.A.M.E. - APS" anche detto "C.R.A.M.E. APS".
5. L'Associazione aderisce all' "Automotoclub Storico Italiano" (in seguito denominato "ASI").
6. L'Associazione, costituitasi in Faenza dal 02 dicembre 1966, ha attualmente sede in Imola: il mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

ART.2

SCOPI e ATTIVITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità civica, solidaristica e di utilità sociale di tutelare e diffondere la ricerca, il restauro, la circolazione delle auto, delle moto e dei veicoli a motore in genere e d'interesse storico. L'Associazione riconosce tali veicoli come espressione dello sviluppo tecnico, tecnologico e industriale che permette l'accrescimento della mobilità individuale e collettiva in maniera nuova, che influenza la vita personale dei singoli e i mutamenti sociali, che

- in ogni parte del mondo è testimonianza quotidiana del progresso umano, del progresso utile, del progresso capace di suscitare emozioni e muovere sentimenti.
2. L'interesse dell'Associazione, per le medesime ragioni e con uguali intenti, è rivolto anche ai veicoli non a motore.
 3. Avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati, l'Associazione persegue le finalità descritte mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, fra quelle elencate nell'art.5 del D.lgs. 117/2017:
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett.i);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lett.k).
 4. L'Associazione, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai fini e nell'ambito delle attività descritte, si propone di incentivare, promuovere e organizzare:
 - attività storico-culturali e di spettacolo;
 - raduni dei veicoli sopracitati;
 - mostre tramite le quali far conoscere, fra l'altro, documenti, oggetti appartenuti o appartenenti a noti e benemeriti personaggi del mondo storico e sportivo dell'auto, della moto e dei veicoli in genere;
 - attività aventi come scopo lo sviluppo, la formazione e ogni altra attività avente finalità educativa e formativa;
 - il collezionismo in genere.
 5. L'Associazione stabilisce, ove occorra, attive relazioni con enti, associazioni e organizzazioni italiane e straniere aventi analoghi scopi.
 6. L'Associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017.
 7. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'organo amministrativo.

TITOLO II
ASSOCIATI
ART. 3

SOCI

1. Possono associarsi e divenire Soci dell'Associazione le persone fisiche che si impegnino alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto. Possono associarsi altre Associazioni di Promozione Sociale, nonché altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dall'art.35, terzo comma, CTS.
2. Il numero dei Soci è illimitato e si distinguono in:
 - Soci effettivi,
 - Soci aderenti.
3. E' **Socio effettivo** chi versa la quota associativa unitamente alla quota di iscrizione all'A.S.I.;
4. E' **Socio aderente** chi versa la sola quota di iscrizione all'Associazione in quanto:
 - già socio di altro sodalizio federato ASI,
 - familiare di socio effettivo,
 - simpatizzante o sostenitore nei confronti del Club.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 4

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 1 L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati avente data certa di ricevimento, ad esclusione dei soci individuati direttamente dal Consiglio Direttivo.
- 2 Il Consiglio Direttivo, si pronuncia sulla domanda entro 120 giorni dal ricevimento, motivando la deliberazione di rigetto e dandone comunicazione all'interessato. Qualora entro tale termine non sia comunicata al richiedente la delibera motivata di rigetto, la domanda di ammissione si intende accettata per silenzio – assenso.
- 3 In caso di rigetto della domanda di ammissione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sulla sua domanda si pronunci il Collegio di Garanzia, che dovrà essere appositamente convocato.
- 4 Il Consiglio Direttivo fissa la quota di adesione annuale in ragione delle diverse tipologie di soci, e potrà deliberare di richiedere ai nuovi Soci un contributo di ammissione.
- 5 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 6 La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 7 Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione entro il 28 Febbraio.

- 8 L'esclusione dei Soci avviene per:
- mancato versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio ed il Socio escluso per morosità potrà regolarizzarsi pagando la quota associativa e una penale deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati da parte del Collegio di Garanzia, per iscritto al Socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 9 Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 10 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e i contributi ordinari e straordinari, hanno diritto a:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione delle delibere assembleari, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, ai sensi dell'art.20 del presente statuto.
2. I Soci sono obbligati a:
 - osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le regole dell'Associazione o possa danneggiarla;
 - versare la quota associativa di cui all'articolo 4 e gli eventuali contributi straordinari;
 - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
3. Le cariche sociali sono a titolo gratuito.

ART. 6

PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dai contratti previsti e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 7

QUALITÀ DI VOLONTARIO

1. I volontari sono soci che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con regolamento dal Consiglio Direttivo e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto *di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro* retribuito con l'Associazione.
6. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.8

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - l'Organo di Controllo e di Revisione Legale;
 - il Collegio di Garanzia.

Art. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è composta dai soci che siano iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e non sottoposti a provvedimenti disciplinari
2. Il numero dei partecipanti all'Assemblea, ai fini del calcolo dei quozienti, è determinato dai soci presenti, fisicamente o in video conferenza, e dai soci deleganti.
3. Ogni Socio può essere portatore al massimo di una delega che, completa in ogni sua parte, deve essere depositata in segreteria dal delegante almeno 3 giorni prima dell'Assemblea. Il Socio delegante e il Socio delegato devono essere entrambi in regola con il pagamento della quota sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria e non avere provvedimenti disciplinari in corso.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.
5. L'Assemblea può essere altresì convocata per iniziativa dell'Organo di Controllo o di Revisione Legale o di un terzo dei Soci.
6. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione, dovrà essere esposto nei locali sociali e messo a conoscenza dei Soci attraverso uno dei seguenti strumenti:
 - avviso sui seguenti organi di stampa: "Il Resto del Carlino", il "Nuovo Diario Messaggero".
 - per e-mail o per posta ordinaria,
 - pubblicazione sul periodico dell'Associazione "Giro di Manovella",
 - pubblicazione sul sito web dell'Associazione,almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
7. L'Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse interrotto per qualsiasi causa il collegamento, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci qualora venisse a mancare il numero dei soci necessario per deliberare validamente, e le decisioni prese fino alla sospensione

saranno valide.

8. L'Assemblea procede, in apertura di seduta, alla nomina di un Presidente di Assemblea, di un Segretario e di due Scrutatori.

Art 10

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. In seduta ordinaria l'Assemblea dei Soci delibera sui seguenti oggetti:
 - nomina e revoca degli organi sociali;
 - approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;
 - direttive, orientamenti e indirizzi generali dell'attività associativa;
 - ratifica di delibere assunte da Consiglio Direttivo in via d'urgenza in materie di competenza dell'Assemblea;
 - approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione e dei regolamenti assembleari;
 - delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta di almeno il 10 % dei soci e pervenuta al Consiglio Direttivo in tempo utile per l'organizzazione dell'Assemblea;
 - altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.
2. Il Presidente dell'Assemblea deve verificare la validità della costituzione dell'Assemblea stessa prima che si proceda a ogni deliberazione.
3. L'Assemblea è regolarmente costituita in seduta ordinaria e può validamente deliberare in prima convocazione quando sia accertata la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
4. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti e rappresentati.
6. Le votazioni generalmente si svolgono per alzata di mano con prova e controprova, mentre si svolgono a voto segreto nel caso di elezioni a cariche sociali.

Art. 11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla fusione, sulla scissione, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione nonché sulla relativa

devoluzione del patrimonio residuo e sulla eventuale nomina del liquidatore.

2. Il Presidente dell'Assemblea deve verificare la validità della costituzione dell'Assemblea prima che si proceda ad ogni deliberazione.
3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
4. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate, sia in prima che in seconda convocazione, dalla metà più uno dei soci presenti e rappresentati, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti la fusione, la scissione, la trasformazione che devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati, e fatta eccezione per lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo che devono essere adottati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati .
6. Le votazioni avvengono per voto palese, con prova e contro-prova.

Art. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci ed è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, incluso il Presidente. I Consiglieri sono scelti esclusivamente tra gli associati e sono rieleggibili ma non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi.
2. Non possono essere nominati consiglieri coloro che abbiano subito provvedimenti di sospensione e/o sanzioni disciplinari.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed è normalmente convocato con avviso inoltrato almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione; la riunione si ritiene comunque valida, anche se convocata con termini inferiori ai 10 giorni, se sono presenti tutti i suoi componenti e i componenti dell'organo di controllo, se nominato.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio.
5. Il Consiglio:
 - Elegge il Presidente ed il Vice Presidente alla prima riunione utile;
 - Delibera sulle questioni e sulle direttive di ordine generale delle attività dell'Associazione;
 - Redige il Bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;

- Delibera in merito all'ammissione e all'esclusione dei Soci;
 - Delibera in merito agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci, dei cui indirizzi è interprete ed esecutore;
 - Delibera in via d'urgenza anche in materia amministrativa di competenza dell'Assemblea che ratificherà alla prima occasione utile;
 - Fissa le quote sociali, gli eventuali contributi di ammissione e i contributi straordinari;
 - Nomina Commissioni con compiti particolari determinandone il funzionamento;
 - Nomina i Commissari tecnici;
 - Nomina un Segretario, ove opportuno.
6. Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti almeno la metà più uno dei propri componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
 7. La mancata partecipazione, se non giustificata da un valido motivo, di un Consigliere alle riunioni del Consiglio Direttivo per più di tre volte in un esercizio, comporta la immediata decadenza dalla carica di Consigliere.
 8. Qualora un Consigliere eletto cessi dalla carica per qualsiasi motivazione, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei Consiglieri non eletto. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo dovrà convocare senza indugio l'assemblea, per la sostituzione del Consigliere cessato.

Art. 13

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, deve essere persona di provata onorabilità e competenza
2. Convoca l'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, nonché le sedute del Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 14

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. La composizione e le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.
4. La composizione e le funzioni dell'Organo di Revisione sono quelle determinate dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.
5. Sia l'Organo di Controllo che il Revisore Legale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 15

IL COLLEGIO DI GARANZIA E SANZIONI ASSOCIATIVE

1. L'Assemblea nomina, scegliendoli tra i Soci aventi almeno tre anni di anzianità di sodalizio, i tre componenti del Collegio di Garanzia.
2. Essi restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui un componente si dimetta o decada, il Consiglio Direttivo effettuerà la sua cooptazione sottoponendola alla ratifica della prima Assemblea utile.
3. Il Collegio di Garanzia decide sulle materie deferite alla sua competenza dal presente statuto nonché sulle questioni segnalate dal Consiglio Direttivo per le quali è tenuto alla massima riservatezza.
4. Il Collegio procede, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare, la conformità alla legge e allo statuto dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'Associazione e ad indicare al Consiglio Direttivo - cui compete il compito di deliberare - le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:
 - richiamo scritto;
 - sospensione della qualifica di associato;
 - decadenza dalle cariche associative;
 - espulsione.
5. Il socio che subisce una sospensione della qualifica di associato è inibito a partecipare alla vita associativa e non è tenuto a versare la quota associativa, per la durata della sospensione. Alla fine del periodo di sospensione può rinnovare l'adesione versando, entro 30 giorni, la quota prevista per l'anno in corso; trascorso tale periodo il socio decade.
6. Il socio che subisce una sospensione o una decadenza dalle cariche associative non può più ricoprire alcuna carica all'interno degli organi dell'Associazione.
7. Il socio espulso non può più presentare domanda di ammissione.

TITOLO IV
RISORSE ECONOMICHE

ART. 16

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo, da contributi, lasciti, elargizioni, sovvenzioni e da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.
3. A tal fine è vietata la distribuzione, anche in maniera indiretta, di utili e avanzi di gestione, di fondi e di riserve comunque denominate, tanto ad associati quanto a lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Il patrimonio non potrà essere ripartito fra i Soci né durante la vita dell'Associazione né per effetto del suo scioglimento.
5. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - dalle quote sociali versate dai Soci, stabilite dal Consiglio Direttivo di anno in anno; in particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà stabilire di richiedere ai Soci contributi straordinari, in misura non superiore alla quota annuale;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - da contributi di privati, da donazioni e da lasciti testamentari;
 - da contributi dello Stato, di enti e/o istituzioni pubbliche, contributi finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - da contributi di organismi internazionali;
 - da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - da entrate derivanti da attività diverse come disciplinato all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V
BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 17

BILANCIO PREVENTIVO

1. Per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 dicembre, il Consiglio Direttivo predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività che devono essere approvati dall'Assemblea entro il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce il preventivo.

Art. 18

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario della Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo predispone un bilancio di esercizio in conformità a quanto previsto nell'art.13 CTS.
3. È documentato il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dalle attività di interesse generale.
4. Il bilancio di esercizio deve essere comunicato all'Organo di controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il bilancio di esercizio insieme alla relazione dell'Organo di controllo deve rimanere depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti possano prenderne visione.
6. Dopo essere stato approvato il Bilancio di esercizio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19

BILANCIO SOCIALE

1. L'Associazione deve redigere il proprio bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

TITOLO VI

NORME GENERALI

Art. 20

LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.
2. I soci hanno diritto di esaminare i suddetti documenti.

3. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo che comunicherà loro per iscritto le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità.
4. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 21

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. Il collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio del luogo in cui l'associazione ha la propria sede sociale.

ART. 22

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 23

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato: Augusto Machirelli

Firmato: Marco Maltoni Notaio

REGOLAMENTO CRAME APS

PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di regolare la vita dell'Associazione definendo modalità e procedure, nelle more delle norme statutarie, volte a rendere armonici e chiari i rapporti tra i Soci nella determinazione degli Organi amministrativi, di controllo e garanzia, nonché le loro modalità di funzionamento ed esercizio delle loro prerogative.

Con esso si identificano con chiarezza le funzioni degli Organi amministrativi, di controllo e garanzia, statutariamente previsti, da quelle funzioni di carattere tecnico sportive legate alle attività previste dall'art. 2 dello Statuto.

Nel Regolamento si identifica anche la figura della Segreteria che assume un ruolo di cerniera tra gli Organismi e le strutture operative nonché punto di riferimento dei soci per gli eventi e i servizi promossi dall'Associazione. Il Regolamento fissa anche alcune norme etiche a cui i Soci non debbono mai venire meno sia nella vita associativa che nel rappresentare l'Associazione all'esterno.

In caso di contrasto delle disposizioni contenute nel presente regolamento con le norme statutarie, prevalgono queste ultime.

Art. 1

DIRITTI DEL SOCIO

I Soci godono dei diritti fissati all'art. 5 dello Statuto e hanno diritto ad essere informati delle attività promosse e dei servizi attivati nei loro confronti con comunicazioni esposte nella sede sociale ma anche attraverso altri canali di comunicazione.

I SOCI ADERENTI hanno la possibilità di partecipare a tutte le manifestazioni e iniziative organizzate dal Club.

I SOCI EFFETTIVI inoltre, oltre a quanto sopra:

- possono ricevere dall'associazione assistenza per la documentazione necessaria all'ottenimento delle Certificazioni ASI.
- possono partecipare, oltre che alle manifestazioni organizzate dall'Associazione, a tutte le manifestazioni iscritte nel calendario ASI sia nazionali che internazionali nel rispetto dei requisiti richiesti;
- ricevono il periodico ufficiale dell'ASI "La Manovella" e possono usufruire delle agevolazioni promosse dall'ASI.

Art.2

MODALITA' DI AMMISSIONE DEL SOCIO

Il Consiglio Direttivo predispone una Richiesta di Ammissione contenente tutte le informazioni utili ad identificare il candidato e i canali con i quali far pervenire le comunicazioni, oltre alla quota da corrispondere contestualmente.

Qualora a richiedere l'iscrizione a socio sia un minore degli anni 18, la prescritta Richiesta di Ammissione dovrà essere sottoscritta anche da colui che ne esercita la patria potestà.

L'Organo Sociale predisposto a verificare la regolarità delle Richieste di Ammissione, l'esistenza di tutti i requisiti necessari e a conferire la qualifica di socio dell'Associazione, è il Consiglio Direttivo che dovrà deliberare l'eventuale reiezione entro i 120 giorni dalla richiesta, ed entro tale termine comunicarla al richiedente rifondendo la quota anticipatamente versata.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente e/o al segretario la deliberazione delle richieste di ammissione e la conseguente iscrizione degli associati, salvo comunque ratifica da parte del Consiglio Direttivo

L'iscrizione nel libro soci e il conseguente accesso a tutti i diritti di socio è subordinata al pagamento della quota associativa e di ammissione, se prevista.

Art.3

QUOTE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo fissa, ai sensi dell'art.12 dello Statuto, gli importi delle quote associative per l'anno a venire diversificate per le diverse tipologie di soci.

Le quote dovranno essere inderogabilmente versate entro il mese di Gennaio di ogni anno.

Il mancato pagamento della quota entro i termini sopra previsti comporta, ipso iure, la decadenza dallo status di socio.

Il socio decaduto per morosità potrà nuovamente iscriversi attivando le procedure previste all'art.2, qualora non abbia provveduto entro 3 mesi alla modalità prevista ex art. 4 c8 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può individuare personalità ed esponenti del mondo prossimo all'Associazione a cui riconoscere lo status di socio e dispensarli dal versamento della quota associativa; tali soci, sono circoscritti nel numero.

Art.4

QUOTE DI AMMISSIONE E STRAORDINARIE

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art.4 c 4 dello Statuto, può fissare una quota di ammissione da versare una tantum al momento dell'iscrizione e quote straordinarie, non superiori alla quota annuale, motivate e finalizzate alla realizzazione di particolari progetti e obiettivi.

Quest'ultime dovranno essere ratificate dall'Assemblea.

Art. 5

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea, il momento più importante della vita sociale, è aperta a tutti i soci, esclusi i sospesi, anche se al voto saranno ammessi solo quelli in regola con le quote sociali e con più di tre mesi di anzianità sociale.

Al fine di rendere più agevole la partecipazione lo Statuto consente la partecipazione anche non in presenza, il Consiglio disporrà quindi, se lo ritiene utile, un collegamento per la partecipazione a distanza secondo le disposizioni previste nello Statuto.

I soci impossibilitati a partecipare potranno rilasciare delega ai sensi dell'art. 9 c3, dello Statuto facendo pervenire alla segreteria almeno 3 giorni prima della data fissata in prima convocazione dell'Assemblea una delega, riportante:

- Nome e Cognome del delegante
- Nome e Cognome del socio delegato

- Data dell'Assemblea
- Firma del delegante

Il deposito in segreteria deve poter avere data certa, pertanto il delegante potrà utilizzare allo scopo solo uno dei seguenti modi:

- Di persona
- A mezzo raccomandata A/R
- Per posta certificata

Le deleghe pervenute in ritardo, incomplete o con mezzi diversi da quelli sopra elencati non saranno ritenute valide.

Art.6

IL PRESIDENTE

E' eletto dal CD tra i suoi componenti e risponde ai criteri di rieleggibilità previsti per i Consiglieri, e le sue funzioni sono definite all'art.13 dello Statuto.

Il Presidente è il garante del funzionamento dell'Associazione assieme al Consiglio Direttivo.

Al Presidente in particolar modo competono:

- la vigilanza sulle attività e i servizi promossi dall'Associazione;
- la proposta di scelta dei Consulenti, dei dipendenti e dei Collaboratori;
- i rapporti con le Commissioni;
- il rapporto gerarchico funzionale con i Consulenti, collaboratori e dipendenti;
- i rapporti con le istituzioni e le altre Associazioni;

Il Presidente può delegare occasionalmente o in modo continuativo, fino a revoca, ad altri consiglieri alcune delle funzioni sopra individuate; le deleghe, permanenti od occasionali, vanno comunicate al Consiglio.

Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente per impedimento temporaneo.

Il Consiglio Direttivo procede a nuova elezione del Presidente in caso di decesso, dimissioni irrevocabili o incompatibilità comprovata.

Al termine del mandato il Presidente redige un Passaggio di Consegne al Presidente entrante in cui sono chiaramente identificate:

- le consistenze patrimoniali (conti correnti, depositi, titoli, immobili, cespiti, ecc) al momento della elezione del nuovo Presidente;
- le consistenze dei debiti e dei crediti in capo all'Associazione;
- le liti, i contenziosi attivi e passivi in atto e/o in fieri che dovranno essere gestiti dal nuovo Presidente;
- ogni altra informazione utile per dare continuità alla carica;

Il Passaggio di Consegne viene sottoscritto dal Presidente entrante e redatto in triplice copia di cui una rimane agli atti dell'Associazione.

A fronte di particolari contesti, al fine di dare utile formalità al Passaggio, tale atto può essere sottoscritto di fronte ad un notaio.

La carica di Presidente è onorifica e non prevede emolumenti, spettano invece, ai sensi della vigente normativa, rimborsi spese secondo un regolamento approvato dall'Assemblea ex art. 10 c1 dello Statuto.

ART.7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e la sua elezione e le sue funzioni sono individuate dall'art. 12 dello Statuto.

Il numero dei suoi componenti è fissato dall'Assemblea prima delle elezioni.

Il Consiglio Direttivo costantemente aggiornerà i soci sulle decisioni da esso assunte e su quanto deliberato dall'Assemblea dei soci nelle sue sessioni ordinarie e straordinarie.

Potranno essere eletti Consiglieri tutti quei soci effettivi che siano iscritti all'Associazione da almeno tre anni. I Consiglieri non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi, ovvero non debbono aver ricoperto consecutivamente la carica negli ultimi tre mandati, in armonia con quanto fissato dallo Statuto.

Qualora un consigliere dovesse venire a mancare per decesso, dimissioni irrevocabili e giustificate o incompatibilità comprovata, verrà chiamato a far parte del Consiglio Direttivo colui che risulterà essere il primo dei non eletti in base ai risultati delle ultime elezioni effettuate.

La carica di consigliere è incompatibile con l'esercizio di attività commerciali legate all'ambito di interesse dell'Associazione.

La carica di Consigliere è onorifica spettano invece, ai sensi della vigente normativa, rimborsi spese secondo un regolamento approvato dall'Assemblea ex art. 10 c1 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo provvede, con delibera, alla creazione dei rapporti con Consulenti, Dipendenti e Collaboratori definendo costi e durata dei rapporti, nonché funzioni e rapporti con la struttura.

Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di apportare in qualunque momento, modifiche a questo od altri regolamenti, per adeguarli a sopravvenute esigenze tecniche o normative, con il vincolo di rispettare i principi e le norme previste dallo Statuto. Le modifiche dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea alla prima convocazione utile.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono normalmente presso la sede sociale salvo motivi eccezionali, ma comunque in Italia.

ART.8

NORME PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

L'Assemblea è la sede naturale in cui si svolgono le elezioni e le nomine degli Organi Sociali.

Tutti i soci in regola con l'Associazione compongono il corpo elettorale che eleggerà, tra i soci aventi le caratteristiche fissate dallo Statuto, i componenti degli Organi sociali.

Il Consiglio Direttivo, nell'anno in cui vanno a scadenza gli organismi, fissa entro il 31 gennaio la data dell'Assemblea Ordinaria in cui verranno eletti i nuovi organismi che si terrà entro il 30 marzo.

Al fine di dare la giusta caratura ad un momento così importante dell'Associazione, durante la campagna di tesseramento verrà dato il massimo risalto al rinnovo degli organismi.

Il Consiglio Direttivo uscente provvederà a consultare la base sociale su temi, attività ed eventi che possano caratterizzare il prossimo mandato, nonché coinvolgere i soci per dare continuità e rinnovamento all'operato dei consiglieri.

L'Assemblea verrà aperta con una relazione del Presidente uscente sul mandato appena concluso e una proposta del Consiglio Direttivo uscente così articolata:

- Candidati a Consiglieri, un elenco di 10 soci con verificata disponibilità a ricoprire la carica di consigliere;
- Candidati al Collegio di Garanzia, un elenco di 5 soci con verificata disponibilità a ricoprire la carica;

L'Assemblea procede ai seguenti adempimenti:

1. Elegge il Presidente dell'assemblea
2. Elegge la Commissione elettorale
3. Fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
4. Fissa l'orario di apertura e chiusura delle votazioni;

Il Presidente dell'Assemblea concede la parola a quei soci che, non inclusi negli elenchi proposti dal Consiglio Direttivo, hanno i requisiti e si intendono candidare.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto su schede predisposte contenenti i nomi dei candidati proposti dal Consiglio Direttivo uscente e due righe in bianco, una per il Consiglio Direttivo e una per il Collegio di Garanzia, in cui i votanti possono indicare altri nominativi.

Al fine di un più veloce ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto si possono allestire più seggi.

La Segreteria predispone le liste dei soci aventi diritto al voto con annotati i soci che hanno ricevuto la delega e i soci che l'hanno rilasciata.

Il socio che ha rilasciato delega può comunque presentarsi al voto purché il delegato non lo abbia già esercitato, per questo al socio delegato verranno contestualmente consegnate due schede.

Sulle liste dei soci aventi diritto al voto, a fianco di ogni votante, un componente della commissione elettorale apporrà la propria sigla a riscontro del riconoscimento del socio e dell'avvenuto voto; al fine del riconoscimento al socio potrà essere richiesto un documento di identità.

Ogni votante può esprimere al massimo tre preferenze per ogni organismo.

La Commissione Elettorale, eletta dall'Assemblea, vigila sul corretto andamento delle votazioni.

La Commissione al termine delle operazioni di voto, procede senza indugio allo scrutinio delle schede e consegna al Presidente dell'Assemblea l'elenco dei soci che hanno ricevuto almeno una preferenza in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, per anzianità di iscrizione, al fine di proclamare gli eletti.

Da tale elenco si preleveranno i sostituti di quanti abbiano lasciato, durante il mandato, la carica negli organismi.

Il Consiglio testé eletto si riunisce immediatamente al fine di eleggere il Presidente.

Le liste contenenti i soci aventi diritto al voto e quelli votanti, incluse le deleghe rilasciate, assieme alle risultanze delle votazioni, nonché il verbale del Consiglio che ha eletto il Presidente, vanno messi agli atti dell'Associazione.

ART.9

LA SEGRETERIA

L'Associazione ha la facoltà di dotarsi di un servizio di segreteria a supporto della propria attività istituzionale e sociale. La Segreteria è l'organo operativo degli organi sociali, dei commissari tecnici e degli addetti alle manifestazioni, nonché di riferimento per i soci in raccordo con gli organi sociali, è alle dirette dipendenze del Presidente a cui spetta la proposta di scelta.

La Segreteria coadiuva il Presidente e i Consiglieri nella gestione dell'attività complessiva dell'Associazione e nei corretti adempimenti normativi e statutari.

Redige e conserva i verbali degli organismi mettendoli a disposizione dei Consiglieri, dell'Organo di Controllo e ai soci che, ai sensi dell'art.20 dello Statuto, sono stati autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Fornisce le informazioni ai soci, collabora con le consulenze, per certe mansioni la segreteria può farsi coadiuvare da altri consiglieri o soci previo consenso del Consiglio Direttivo.

ART.10

COMMISSARI TECNICI AUTO E MOTO

I Commissari Tecnici Auto (C.T.A.) e i Commissari Tecnici Moto (C.T.M.) avranno le funzioni di:

- Assistere il socio nelle richieste dirette all'ASI per certificazioni nel rispetto dei Regolamenti tecnici ASI.

I Commissari Tecnici svolgono la loro opera a titolo gratuito, spettano invece, ai sensi della vigente normativa, rimborsi spese secondo un regolamento approvato dall'Assemblea ex art. 10 c1.

ART.11

COMMISSARI SPORTIVI

I Commissari Sportivi sono nominati dal Consiglio Direttivo e svolgeranno i compiti che verranno di volta in volta a loro affidati dalla normativa A.S.I. vigente.

L'attività è svolta in qualità di volontari ai sensi dell'art.7 dello Statuto.

ART.12

ADDETTI ALLE MANIFESTAZIONI

Avranno il compito di partecipare all'organizzazione ed assistere il Consiglio Direttivo per il corretto e buon svolgimento delle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Si rapportano con la Segreteria e con il Consiglio Direttivo che affida loro precisi compiti e responsabilità per il buon esito degli eventi.

L'attività è svolta in qualità di volontari ai sensi dell'art.7 dello Statuto.

ART.13

ADDETTO STAMPA

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può instaurare la figura dell'Addetto Stampa che potrà essere anche un non professionista purché considerato in grado di svolgere il suo compito sulla base delle esigenze dell'Associazione.

Potrà avere un contratto di collaborazione in cui sarà definito l'impegno richiesto e il relativo emolumento.

Risponde direttamente al Presidente.

Art. 14

AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE

Tutte le spese previste dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea non necessitano di particolari deliberazioni a differenza di quelle che, alterando profondamente il bilancio approvato devono essere ratificate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle spese previste ogni qual volta si tratta di scegliere un fornitore o la qualità di una fornitura, basandosi su più preventivi.

Il Presidente e la Segreteria possono in via d'urgenza assumere impegni di spesa fino a € 2.000 (duemila) salvo ratifica da parte del primo Consiglio Direttivo utile.

Art.15

RIMBORSI SPESE

L'Associazione fa dell'apporto volontaristico dei propri associati un valore aggiunto per cui non prevede alcuna remunerazione per le attività svolte a favore dell'Associazione, fatta eccezione per i dipendenti e le collaborazioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Ai componenti degli organismi, ivi compreso il Presidente vengono riconosciute le spese, effettivamente svolte, per adempiere le funzioni assegnate.

Il Consiglio Direttivo promulgherà un Regolamento specifico da portare all'Assemblea per la sua ratifica che definirà le modalità e gli importi ammessi a titolo di rimborso basati sui seguenti principi inalienabili:

- a) Le spese devono essere state effettivamente sostenute e deve essere prodotta congrua documentazione, non sono ammessi rimborsi forfettari;
- b) Le spese devono essere afferenti a impegni svolti per l'Associazione o nel suo diretto interesse;
- c) Per ogni tipologia di spesa deve essere previsto un tetto massimo, il piè di lista deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e circoscritto ad un particolare impegno e/o manifestazione;
- d) Il rimborso chilometrico deve essere fissato sulla base delle tabelle ACI;
- e) Ogni missione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente;
- f) Sono esenti da autorizzazione:
 - a. Le missioni del Presidente nell'esercizio della carica;
 - b. La partecipazione agli organismi;
 - c. Le attività programmate dei Commissari;

Art. 16

ATTIVAZIONE DI SERVIZI AI SOCI

Il Consiglio Direttivo può decidere di attivare esclusivamente a favore dei soci e dei loro famigliari dei servizi. Il Consiglio Direttivo, nel predisporre i servizi, tenendo conto dei costi di gestione relativi, ne determina i corrispettivi che devono essere richiesti a soci fruitori.

ART. 17

CODICE ETICO

Il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti adottati dall'Associazione è il dovere di ogni socio.

L'Associazione è un luogo di condivisione di valori in cui il rispetto reciproco tra i soci è l'elemento su cui far convivere opinioni e convincimenti anche diversi che possono arricchire e far crescere l'Associazione.

Il diritto di parola e di poter esprimere liberamente il proprio pensiero vanno utilizzati nei canoni della civile convivenza.

La partecipazione del socio alla vita dell'Associazione è un suo preciso dovere tanto più se ha un ruolo negli organismi.

Le decisioni assunte dagli Organismi vincolano i soci senza eccezioni o esclusioni, le contrarietà e le obiezioni agli indirizzi assunti vanno espressi nelle sedi appropriate e nei momenti dedicati alla loro conformazione.

È fatto divieto ai soci di organizzare o prendere parte attiva alla preparazione di manifestazioni spendendo il nome del CRAME al di fuori di quelle promosse dall'Associazione salvo un'approvazione formalmente espressa.

L'Associazione non può essere coinvolta in alcuno scopo, attività o iniziativa di terzi, se non con esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è chiamato a vigilare sull'osservanza di tali principi, al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti promulgati, coinvolgendo a fronte di chiare violazioni il Collegio di Garanzia per eventuali azioni disciplinari.

ART.18

PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, sono una prerogativa del Collegio di Garanzia le cui deliberazioni sono inappellabili.

Lo Statuto fissa all'art. 15 c4 provvedimenti disciplinari che possono essere adottati dal Collegio in misura della gravità delle azioni o comportamenti contestati ai soci.

Il Collegio di Garanzia si attiva per iniziativa del Consiglio Direttivo che deve argomentare e supportare le contestazioni mosse.

Oltre che per quanto individuato all'ultimo capoverso dell'articolo precedente, il Consiglio Direttivo può richiedere l'intervento del Collegio di Garanzia anche per fatti e azioni commesse dai soci al di fuori della vita associativa che possano ledere o compromettere il buon nome dell'Associazione.

Il Collegio di Garanzia può essere attivato anche dal singolo socio nei confronti di altri soci argomentando e supportando le contestazioni mosse, in questo caso il Collegio informa il Consiglio della querela ricevuta e congiuntamente si valuta il luogo a procedere.

Il Collegio di Garanzia deve, a stretto giro, informare il socio o i soci delle contestazioni mosse ed invitarli a produrre una memoria difensiva entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

È facoltà del Collegio ascoltare direttamente l'interessato - nel qual caso è invitato anche il Presidente, o un consigliere da questo indicato, a partecipare all'incontro consentendo all'interessato di argomentare le contestazioni fatte.

La decisione del Collegio è assunta a maggioranza semplice e da questi comunicata contestualmente all'interessato e al Consiglio Direttivo che, in caso di provvedimento disciplinare, provvederà a darne esecuzione.

Firmato: Augusto Machirelli

Firmato: Marco Maltoni Notaio